



*Associazione di Promozione Sociale
Associazione Sportiva Dilettantistica*

INSIEME X CRESCERE A.P.S A.S.D.

Sede in Via Giordano Bruno 160 – 47521 CESENA (FC)

Cod. Fisc. e P. Iva 04496360407

STR^A VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 07 del mese di SETTEMBRE dell'anno 2025 alle ore 19:00 presso la sede sociale in Cesena (FC), Piazzale Giordano Bruno n.160, in prima convocazione si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale INSIEME X CRESCERE, per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione nuovo testo Statutario per l'adeguamento alle disposizioni introdotte dal dlgs 117/2017 e successive modificazioni, dall'art. 9 co.3 del DM 106/2020 e L. 104/2024 oltre che dalle normative previste per le asd dal D.Lgs. n. 36/2021 e come da ultimo modificati dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 e s.m.i., nonché alle ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia;
- 2) attribuzione al presidente dei poteri di firma per la conclusione dell'operazione
- 3) varie ed eventuali;

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, sig.ra Martina Casadei. Il Presidente accerta quindi la regolarità della convocazione dell'Assemblea e della seduta assembleare, come da Statuto vigente. Il Presidente rileva altresì che l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare nel rispetto dei limiti statuari vigenti.

Il Presidente dichiara dunque aperta l'odierna Assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'O.d.G. all'uopo nominando Segretario la Sig.ra Barbara Capellini. Il Presidente ricorda, a tal fine, che il Segretario procede alla redazione dei Verbali delle riunioni dell'Assemblea e alla loro sottoscrizione unitamente al Presidente.

Il Presidente chiede a questo punto se qualcuno dei partecipanti intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Il Presidente non rileva alcun intervento in tal senso.

Il Presidente chiede dunque ai partecipanti di comunicare l'eventuale sussistenza di situazioni impeditive del diritto di voto. Il Presidente non rileva alcun intervento in tal senso.



All'esito delle attività preliminari, il Presidente procede quindi alla trattazione dei punti posti dell'Ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito della ricezione della comunicazione dell'Ufficio Regionale del RUNTS, ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per approvare le modifiche ed integrazioni nello statuto sociale vigente, richieste ai fini dell'iscrizione al registro stesso e che vanno adeguate anche per l'iscrizione al Rasd, ai sensi delle norme di cui al D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni, dall'art. 9 co.3 del DM 106/2020, dalla L.104/2024 oltre che dalle normative previste per le ASD dal D.Lgs. n. 36/2021 come da ultimo modificati dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 e s.m.i., nonché alle ulteriori disposizioni di legge in materia, ivi comprese le disposizioni o indicazioni del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del C.O.N.I..

All'esito di breve discussione tra i presenti, il Presidente dà lettura del nuovo testo Statutario che, giustappunto, rispetto al precedente si adegua alle predette disposizioni di legge. In particolare, le variazioni sono relative all'art. 10 il cui nuovo testo è il seguente, ricomprendendo la possibilità di voto per i minori tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale:

"Art. 10: I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. Tutti i soci maggiorenni e minorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. I soci minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'art.23.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento."

Si delibera inoltre in merito alle variazioni di cui alla legge 104/2024 per gli articoli nr. 15 e 31, il cui testo viene di seguito riprodotto:

Art. 15: L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non



può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.



Art. 31: Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00, se l'ente non ha personalità giuridica, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Terminata la lettura del nuovo testo Statutario, il Presidente propone quindi ai presenti di deliberarne approvazione.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci, con voto unanime, nessuno contrario e nessun astenuto, **DELIBERA** l'approvazione il nuovo testo dello Statuto Sociale - che si allega al presente Verbale sub A), quale sua parte integrante e sostanziale - adeguato alle vigenti norme previste dal terzo settore e dalla Riforma dello Sport

A questo punto, il Presidente propone all'Assemblea Straordinaria dei Soci di ricevere ampio mandato per compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs n. 117/2017 né il versamento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 82, commi 3 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i. che prevede che le modifiche statutarie sono esenti da imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative; e per rendere pubbliche le delibere adottate, verso l'Agenzia delle Entrate, ovvero verso altra autorità competente, provvedendo altresì a comunicare tali adempimenti alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva di riferimento; nonché per provvedere agli ulteriori adempimenti richiesti, anche dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport, e comunque necessari.

Con riferimento al punto n. 3) all'Ordine del giorno, il Presidente chiede ai presenti se vi sono richieste di trattazione di argomenti connessi e/o correlati ai punti dell'Ordine del giorno.

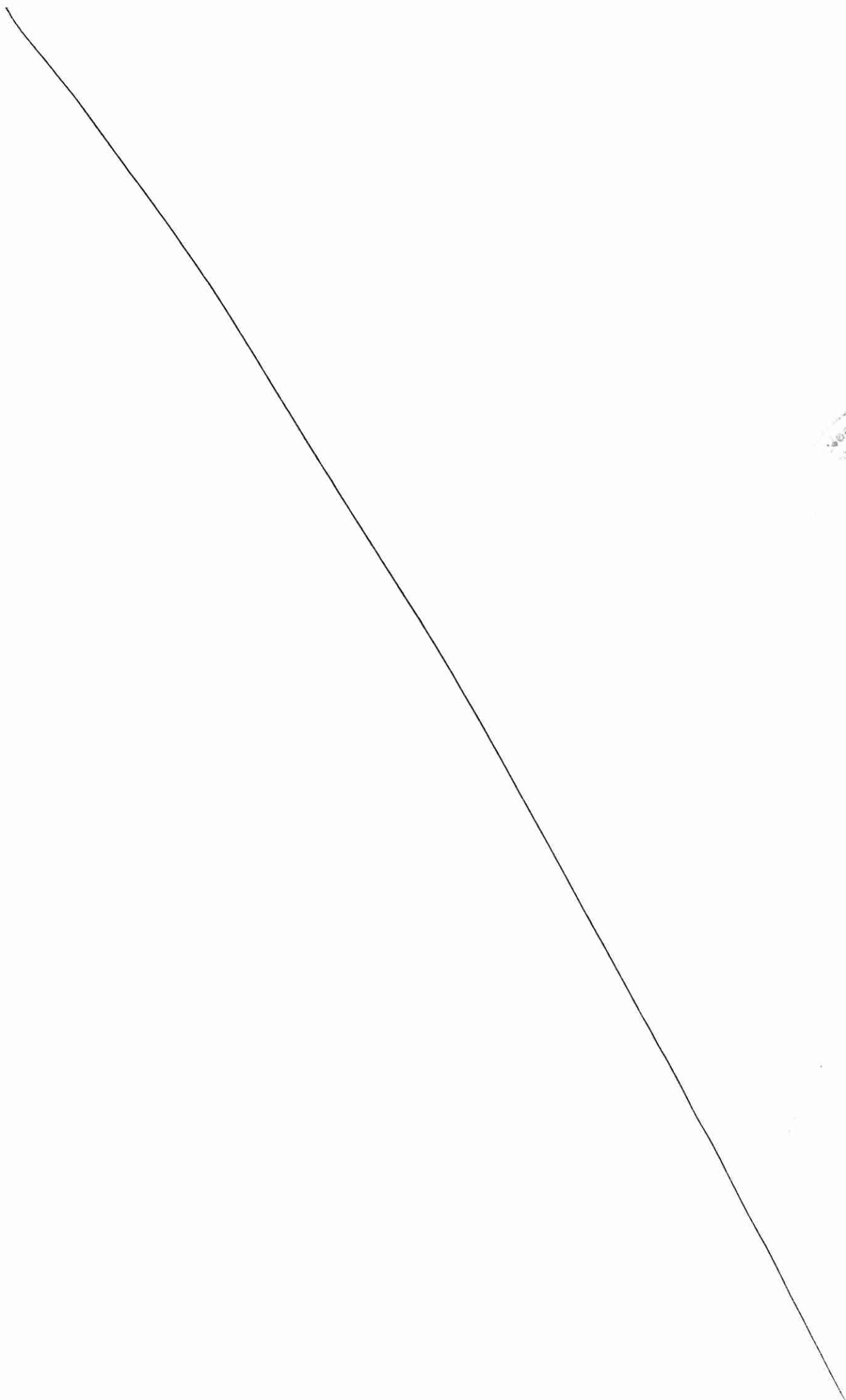
Non essendovi ulteriori interventi, né punti all'Ordine del giorno da trattare, il Presidente ringrazia i partecipanti, e dichiara conclusa la seduta alle ore 20:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente Verbale.

Il Segretario

CAPELLINI BARBARA

Il Presidente

CASADEI MARTINA



Statuto dell'Associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale

INSIEME x CRESCERE

Art.1: È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Cesena, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "Insieme X Crescere Associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale", in breve "Insieme X Crescere a.s.d. a.p.s.", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.lgs. 117/201, assume la forma giuridica di associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, apartitica e aconfessionale.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2: L'associazione "Insieme X Crescere a.s.d. a.p.s.", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione sportiva dilettantistica.

Finalità e attività

Art. 3: L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, in particolare riconducibili alle lettere a), d), i) e o) del medesimo articolo del Codice del Terzo Settore.

In particolare, i fini istituzionali dell'associazione sono:

1. Accompagnamento educativo didattico-formativo, aperto anche ai bambini che vivono in difficoltà di apprendimento nel loro percorso scolastico;
2. Permettere alle famiglie immigrate di dotarsi di strumenti e di supporti adeguati nel loro processo di integrazione;
3. Riscoprire i "compiti" come momento di crescita, di aggregazione e socializzazione tra pari in un gruppo guidato da adulti;
4. Offrire attenzione e supporto ai minori che vivono situazione di disagio;
5. Creare uno spazio educativo-socioculturale all'interno del quale si offre alle famiglie e ai ragazzi del territorio un servizio di accompagnamento nella crescita personale;
6. Stimolare la costruzione di una rete educativa tra famiglia, scuola, territorio e servizi;
7. Offrire al territorio un valore aggiunto nella promozione e nella diffusione delle competenze educative individuali e di comunità;
8. Creare uno spazio "neutro", aperto a tutte le famiglie che necessitano di ascolto e sostegno nelle dinamiche che regolano il complesso rapporto genitori-figli;
9. Realizzare progetti e/o eventi finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale



della persona attraverso tutti i mezzi utili quali: attività formative, pratica motoria e sportiva, laboratori, seminari e workshop;

10. Realizzare progetti e/o eventi sportivi finalizzati al miglioramento del benessere della persona attraverso attività formative, attività informative e divulgative, attività fisica, pratica motoria e sportiva, laboratori, seminari e workshop;
11. Altri scopi che si prefigge l'associazione sono diretti alla promozione e sviluppo di attività di ricerca in campo delle medicine non convenzionali. Questo obiettivo richiede la capacità di raccolta di dati clinici e statistici per la revisione di tutte le patologie nell'ottica di queste medicine, il coinvolgimento di figure specifiche che collaborino con il Medico dell'Informazione (Osteopata, Psicologo, Nutrizionista, Odontoiatra, etc.) e la ricerca di nuove tecnologie per lo studio della Medicina Funzionale e dell'Informazione per poter migliorare le possibilità diagnostiche;
12. Accompagnamento educativo didattico-formativo per genitori in ogni fase di crescita e sviluppo della vita dei bambini.

Nel settore delle attività sportive l'Associazione intende:

- diffondere la pratica sportiva in genere, quale indispensabile strumento di promozione umana, con particolare riferimento a:

Aletica Leggera; Ginnastica (attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness; Sport acquatici (attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto, nuoto in acque libere, nuoto, nuoto per salvamento, pallanuoto, nuoto sincronizzato, tuffi); Vela (multiscafi, kiteboarding, tavole a vela, drive, barche a chiglia, monotipi, vele d'epoca, imbarcazioni a vela radiocomandate, attività motorie marinaresche applicative alle discipline della vela);

- diffondere le attività sportive e quelle ad esse connesse in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente; divulgazione scientifica della cultura dell'ambiente e del rispetto risorse naturali; svolgere attività di informazione e promozione delle attività delle tecniche ludico – sportive nel rispetto della natura.

L'associazione intende agevolare l'esercizio di ogni attività sportiva purché a carattere dilettantistico, sia come modo di impiego del tempo libero, sia come recupero di soggetti cosiddetti a rischio sia per finalità turistico – promozionali, ovvero anche a carattere agonistico, se del caso affiliandosi alle relative federazioni del C.O.N.I.. L'Associazione intende affiliarsi ad enti di promozione sportiva e/o Federazioni Sportive riconosciute dal CONI. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'associazione si propone: la promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto (tornei, mostre, gare, incontri, amichevoli, etc.), ovvero la partecipazione a dette manifestazioni da altri enti organizzate; l'organizzazione di corsi di addestramento ad ogni sport, organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive; agevolare la pratica di tutti gli sport previsti dal presente articolo attraverso l'uso delle strutture a disposizione; la creazione e gestione di strutture organizzative per la realizzazione degli scopi statuari sopraindicati, se



necessario acquistando e trasformando strutture sportive e/o ricreative, acquistando terreni per la loro realizzazione, prendendo in locazione o in affitto strutture sportive e/o ricreative o ottenendone la concessione o gestione da Enti pubblici o privati.

Ha per finalità principale e prevalente lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell'atletica leggera, e della ginnastica, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina, comprese attività formative e didattiche. Essa integra le competenze scientifiche sanitarie ed educative per permettere un miglioramento della qualità della vita in tutti i suoi iscritti e in tutti coloro che, ad ogni età, vogliono potenziare il livello di salute o di performance sportive. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'Associazione si prefigge, inoltre, i seguenti scopi:

- L'utilizzo e la diffusione della pratica sportiva e del movimento in generale tra persone in età avanzata come principale fonte di:
 - prevenzione di malattie degenerative
 - prevenzione dell'invecchiamento
 - promozione di stili di vita salutari
- Accompagnamento educativo didattico-formativo, aperto anche a bambini che vivono in difficoltà di apprendimento nel loro percorso scolastico;
- Permettere alle famiglie immigrate di dotarsi di strumenti e supporti adeguati nel loro processo d'integrazione;
- Riscoprire le attività extrascolastiche dei bambini come momento di crescita, di aggregazione e socializzazione tra pari in un gruppo guidato da adulti, attraverso la pratica sportiva e anche il potenziamento cognitivo;
- Offrire attenzione e supporto ai minori che vivono in situazioni di disagio, anche attraverso la pratica sportiva;
- Creazione di uno spazio educativo-socio-culturale all'interno del quale si offre alle famiglie e ai ragazzi del territorio un servizio di accompagnamento nella crescita personale;
- Stimolare la costruzione di una rete educativa tra famiglia, scuola, territorio e servizi, anche attraverso la pratica sportiva;
- Offrire al territorio un valore aggiunto nella promozione e nella diffusione delle competenze educative individuali e di comunità;
- Creazione di uno spazio "neutro", aperto a tutte le famiglie che necessitano di ascolto e sostegno nelle dinamiche che regolano il complesso rapporto genitori-figli;

Altri scopi che si prefigge l'associazione sono diretti alla promozione e sviluppo di attività di ricerca in campo di medicina sportiva, medicine non convenzionali e medicina specialistica relativa al miglioramento della



qualità di vita e delle performance umane e lavorative. Questo obiettivo richiede la capacità di raccolta di dati clinici e statistici per la revisione di tutte le patologie nell'ottica di queste medicine; il coinvolgimento di figure specifiche che collaborino con il Medico e la ricerca di nuove tecnologie per lo studio della Medicina Preventiva per poter migliorare le possibilità diagnostiche e terapeutiche.

Art.4: l'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Promuovendo le conoscenze delle diverse branche della Medicina Biologica e delle sue applicazioni tra i suoi membri e con studiosi di discipline affini;
- Favorendo i contatti tra il mondo della ricerca accademica e la pratica ambulatoriale;
- Patrocinando o curando direttamente la pubblicazione di periodici e/o libri;
- Stimolando la ricerca, anche attraverso borse e/o premi di studio;
- Organizzando in Italia e all'estero, anche in cooperazione con organismi affini: riunioni, congressi, eventi, corsi di istruzione e simili per medici chirurghi e personale sociosanitario;
- Organizzando in Italia e all'estero, anche in cooperazione con organismi affini: riunioni, congressi, eventi, corsi di istruzione e simili per scuole, personale educativo, genitori e bambini;
- Organizzando in Italia e all'estero, anche in cooperazione con organismi affini: progetti pratici, eventi, riunioni, congressi, corsi di istruzione e simili per personale, caregivers, pazienti e associazioni di pazienti, nonché cittadini anziani e/o con autosufficienza limitata;
- Organizzando in Italia e all'estero, anche in cooperazione con organismi affini: progetti sportivi pratici, Eventi sportivi, riunioni, congressi, corsi di istruzione e simili per personale sportivo, per pazienti cronici e associazioni di pazienti che potrebbero trarre beneficio e migliorare il proprio benessere fisico, psichico e sociale grazie all'attività fisica e sportiva, nonché cittadini anziani;
- Promuovendo i contatti con associazioni con interessi affini;
- Creando al proprio interno, gruppi specialistici permanenti o finalizzati (gruppi di lavoro);
- Promuovendo la conoscenza e la formazione della cittadinanza riguardo alle possibilità, rischi e benefici dell'applicazione della Medicina Funzionale.

La persecuzione degli scopi sociali avviene:

- Promuovendo l'attività sportiva come fonte di prevenzione, condivisione e potenziamento della salute;
- Promuovendo le conoscenze delle diverse branche della Medicina Preventiva e delle sue applicazioni tra i suoi membri e con studiosi di discipline affini, con particolare riguardo alla medicina dello sport e movimento;
- Favorendo i contatti tra il mondo della ricerca accademica e la pratica ambulatoriale e sportiva;
- Patrocinando o curando direttamente la pubblicazione di periodici e/o libri;
- Stimolando la ricerca, anche attraverso borse di studio e premi di studio;
- Organizzando in Italia e all'estero, anche in cooperazione con organismi affini, riunioni, congressi, corsi di istruzione e simili per medici chirurghi e personale sociosanitario ed esperti in scienze motorie; Promuovendo i contatti con associazioni con interessi affini;
- Creando, al proprio interno, gruppi specialistici permanenti o finalizzati (gruppi di lavoro);
- Promuovendo la conoscenza e la formazione della cittadinanza riguardo alle possibilità, rischi e benefici dell'applicazione della Medicina Preventiva, dello sport e del movimento;



- Promuovendo la ricerca e la collaborazione con enti affini che promuovono la diagnosi e la cura anche con tecnologie innovative, comprese la telemedicina, le tecnologie legate alla biologia molecolare e al DNA e la cosiddetta medicina personalizzata e integrata.

Art. 5: Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Può avvalersi, inoltre, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6: Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limite definite con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7: Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive che formative svolte dalla associazione e che ne facciano richiesta e siano dotati di una irrepreensibile Condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irrepreensibile Condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una Condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva e scientifica, con obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione e delle Federazioni sportive ed anti di promozione sportive a cui è affiliate e dei loro organi. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 9: Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10: I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente



concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Tutti i soci maggiorenni e minorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. I soci minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'art.23.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Perdita della qualità di socio

Art.11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Il tesserato

Art. 12: Il tesserato è colui che attraverso il tesseramento diviene soggetto dell'ordinamento sportivo e può svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici;

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, a cui è affiliata l'associazione, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.



Volontari

Art. 13: Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L'Associazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali anche di volontari non soci che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Alle prestazioni dei volontari si applicano le disposizioni previste dall'art.29 del Decreto Legislativo 36/2021 e dall'art.17 del Decreto Legislativo 117/2017 ed i regolamenti e le delibere emanate in attuazione del decreto dalle federazioni e dagli EPS a cui l'associazione è affiliate.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il qua le svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 14: Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 15: L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16: Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;



- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'assemblea

Art. 17: L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 18: L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 19: L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede all'elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di



cui all'art.11;

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20: L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 21: Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22: Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

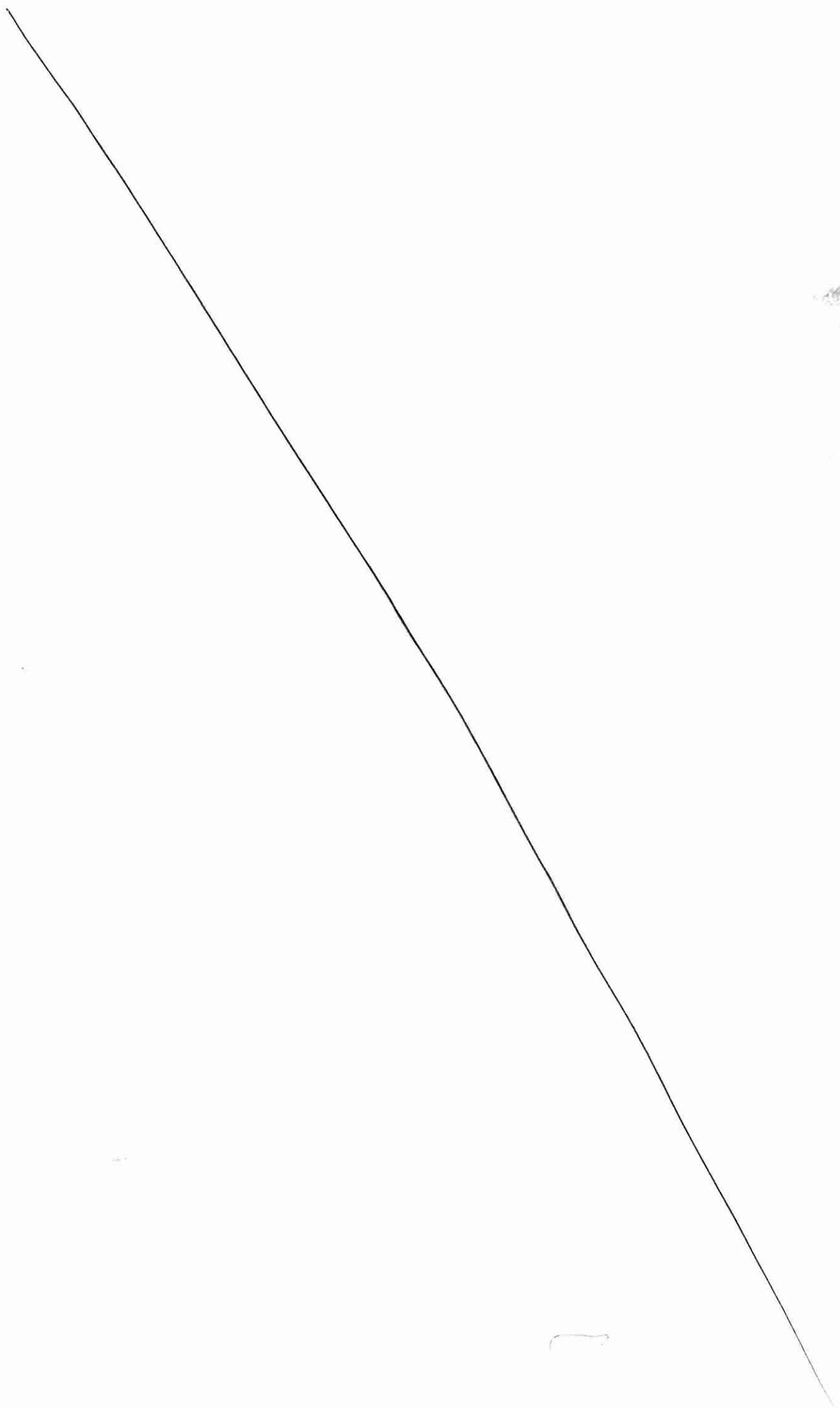
Consiglio Direttivo

Art. 23: Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetta, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.



Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associate. Possono ricoprire le cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, maggiorenni e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi non complessivamente intesi non superiori ad un anno. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori generali e eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

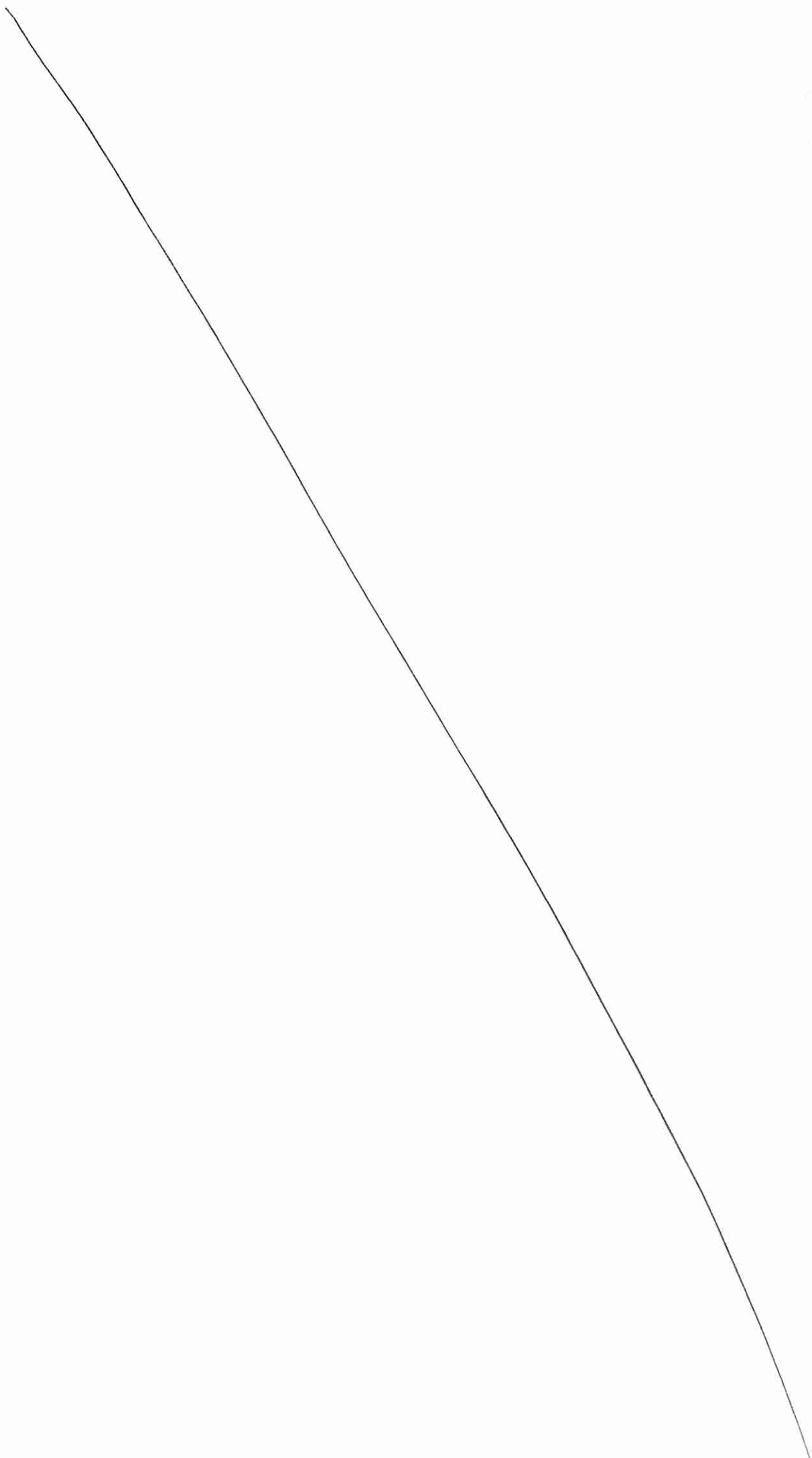
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24: Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;



- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25: In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26: Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27: Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

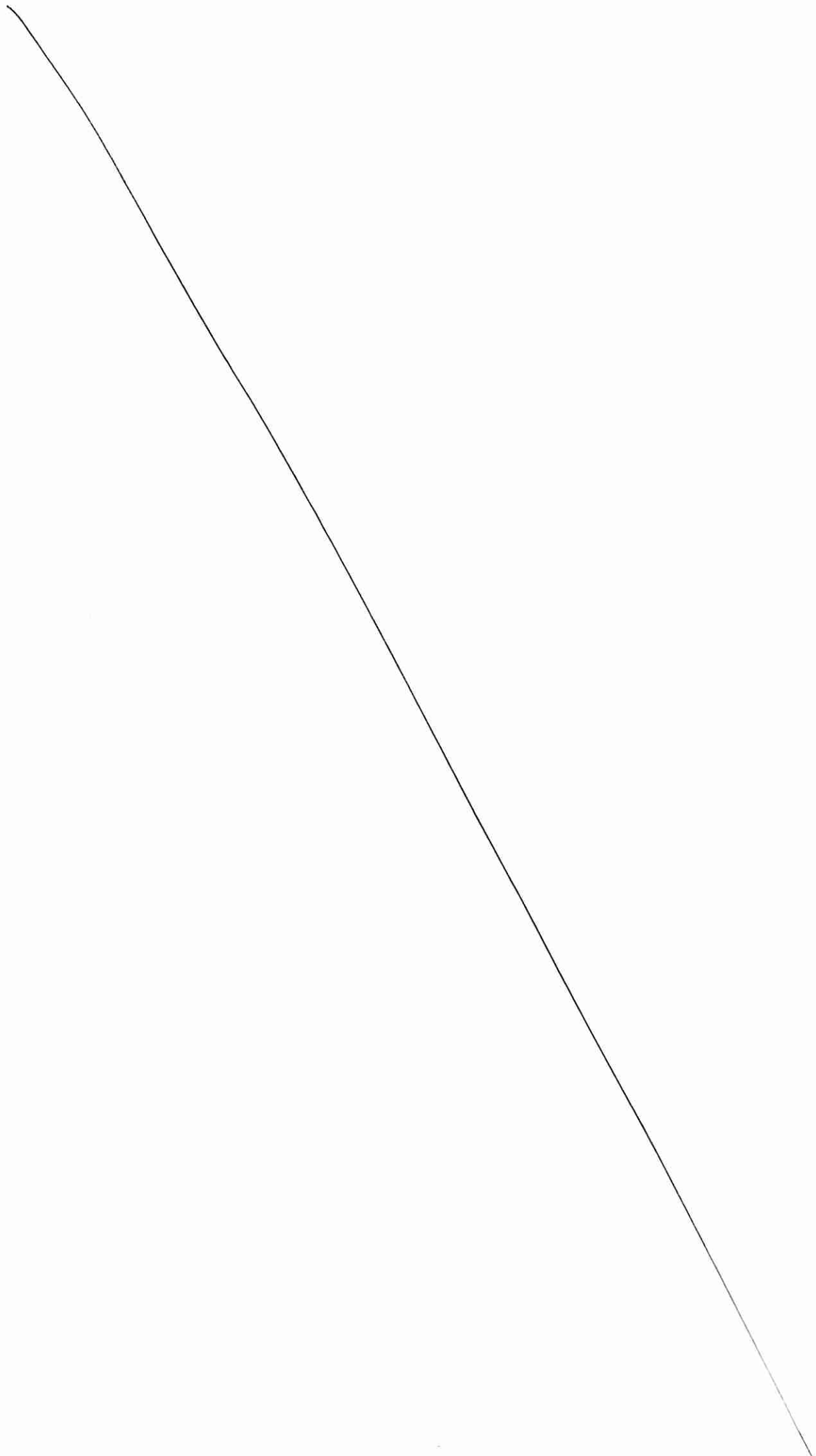
Il Segretario

Art. 28: Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29: Qualora siano superati i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,







qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisione legale dei conti

Art. 30: Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi ff condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



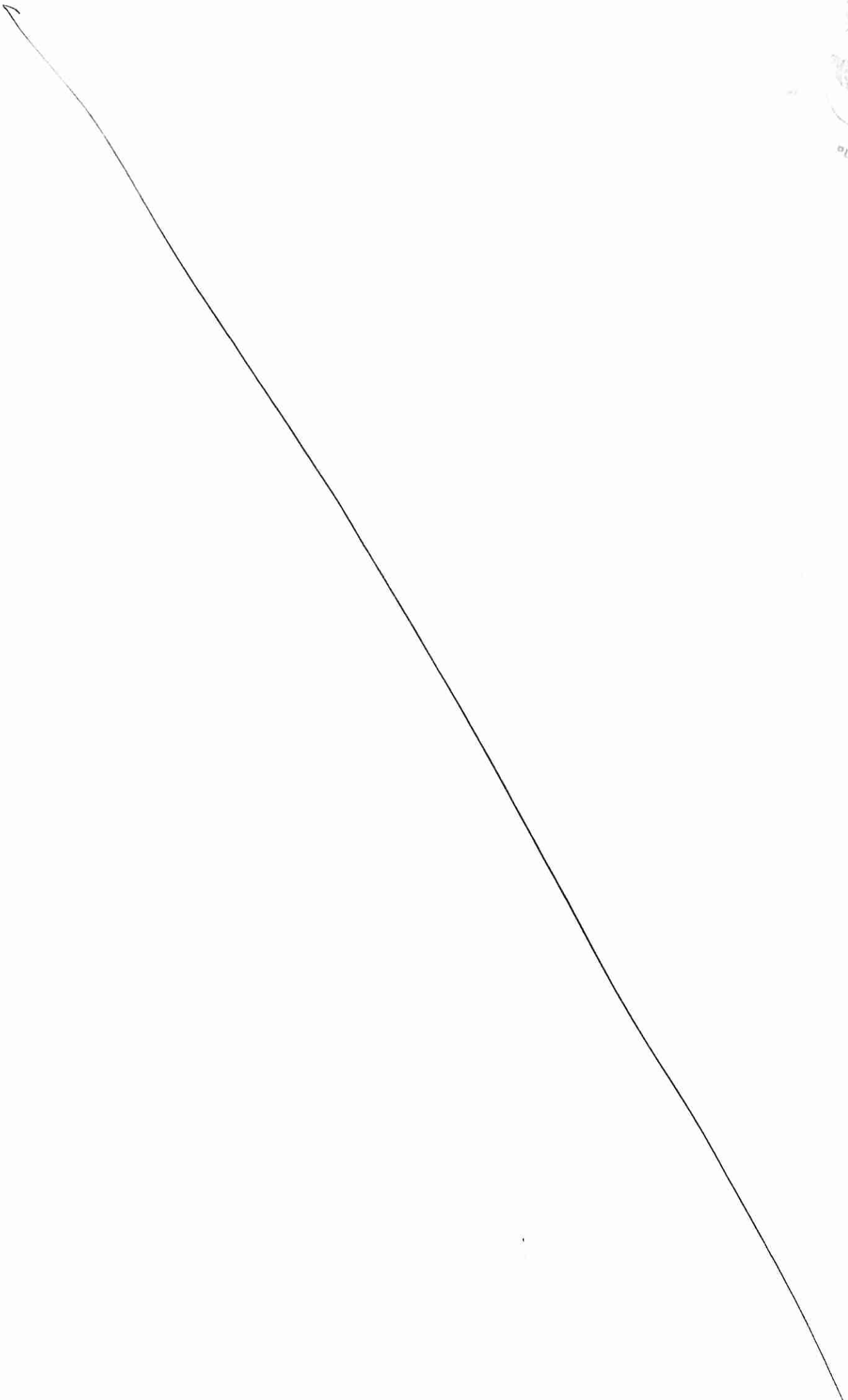
Patrimonio, esercizio e bilancio

Art. 31: Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00, se l'ente non ha personalità giuridica, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.



Art. 32: Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i.,





comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33: Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- d)

Art. 34: Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35: L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

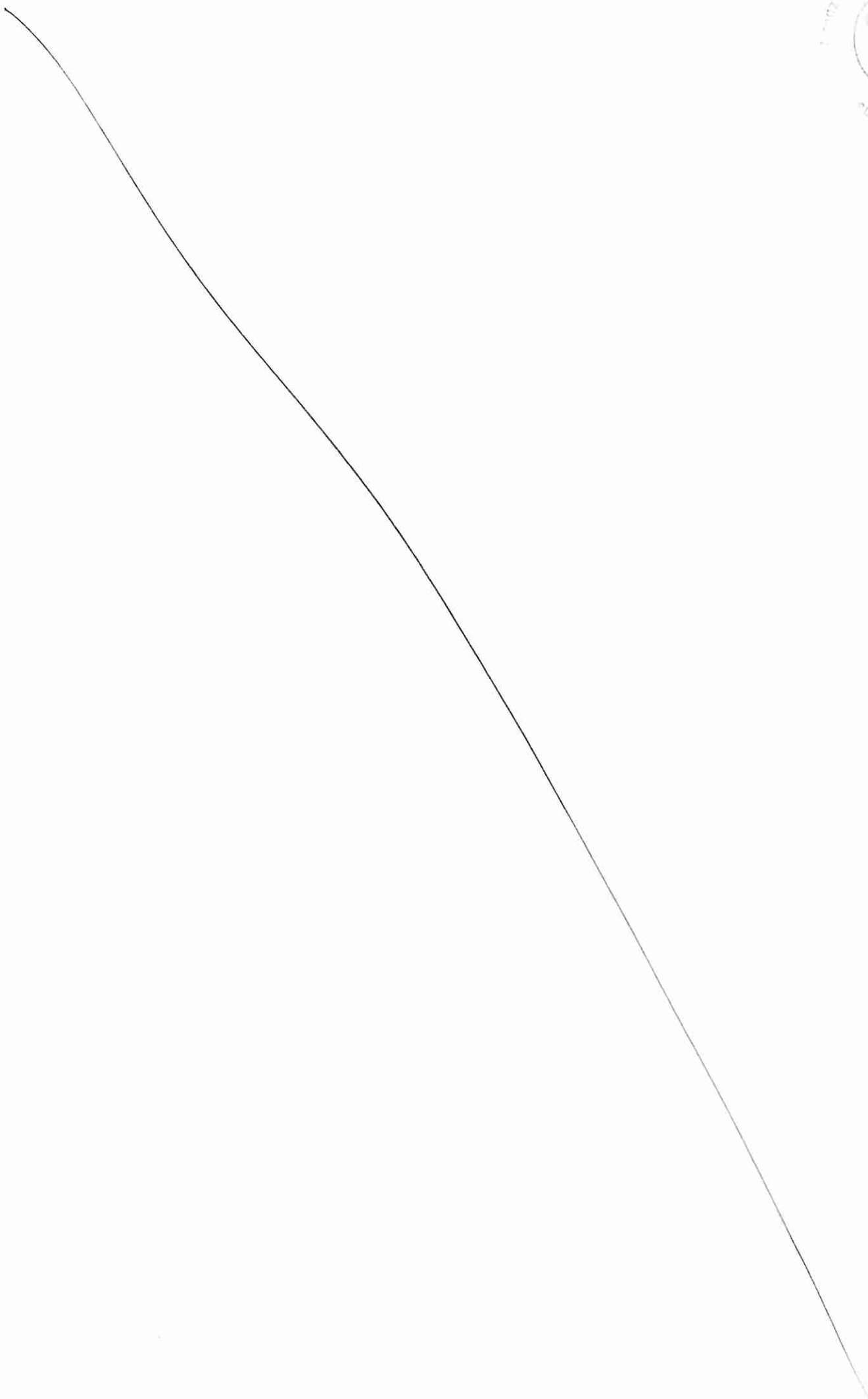
- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali

Pubblicità e trasparenza

Art. 36: Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale ed informative sociale

Art. 37: Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.





Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38: Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a.r. o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Clausola compromissoria

Art.39: Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva e/o di dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione e/o dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, questo sarà composto da numero tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Forlì. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata o pec, da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Forlì e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Norma finale

Art. 40: Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Decreto Legislativo 117/2017, dal Decreto Legislativo 36/2021, dallo Statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale e/o dall'Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata e dalle leggi vigenti in materia.

Cesena, 7 Settembre 2025

Il Presidente:

MARTINA CASADEI

Il Vicepresidente:

BARBARA CAPELLINI

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 08 SET. 2025

N. 685

3

ESEME

ENTRO

ESEME

IL FUNZIONARIO

Maria Alessandra Gioffredi



